

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSANDRO RUBINO, BASTIANONI, DEODATO, VOLONTÈ**

Disciplina della subfornitura

*Presentata il 24 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I rapidi mutamenti della domanda, l'evoluzione della tecnologia, la differente tipologia dei mercati e delle logiche di commercializzazione dei prodotti impongono alle aziende decisioni strategiche circa la struttura organizzativo-produttiva necessaria ad adeguare la propria « offerta » alle mutate condizioni di mercato.

Il ruolo centrale del rapporto tra vincolo dimensionale e fenomeno dell'internazionalizzazione delle economie, la sempre più spinta specializzazione delle produzioni, impongono una nuova combinazione dei fattori e modifiche radicali nell'organizzazione e gestione produttiva, facendo assumere un ruolo centrale alla modalità produttiva di lavorazioni effettuate « all'esterno » dell'impresa.

Le aziende più grandi assumono sempre più frequentemente la veste di assemblatrici di un « prodotto finale », le cui

parti sono affidate in lavorazione ad altri complessi produttivi; anche se i rapporti di subfornitura sono estremamente più complessi, si può dire che circa l'80 per cento delle imprese fanno ricorso all'affidamento a questo tipo di lavorazioni che vengono eseguite, per la maggior parte, da aziende di dimensioni minori.

Un'organizzazione produttiva unitaria, quindi, lascia il posto ad un'altra « decentrata », a rete, che, ottenendo una sensibile diminuzione dei costi ed un aumento della produttività, diviene un momento essenziale di competitività. Questa situazione è comune in molti Paesi anche extraeuropei, ma è particolarmente sentita in Italia, dove alcuni comparti sono tradizionalmente caratterizzati da fenomeni di cosiddetto « contoterzismo »: si pensi, ad esempio, al tessile-abbigliamento od al meccanico.

Che il rapporto con il subfornitore abbia assunto un ruolo certamente non di

secondaria importanza è testimoniato da recenti studi in cui emerge come nel nostro Paese quasi l'80 per cento delle imprese ricorrano a subfornitori di piccole e micro-imprese (la numerosità dei subfornitori aumenta con la dimensione), che l'acquisto di subforniture incide in maniera significativa sul fatturato aziendale e che la subfornitura movimentata un giro d'affari molto elevato (si calcola che a livello europeo esso si attesti intorno ai 100 miliardi di ECU).

I sintetici dati espressi sulla subfornitura stanno a dimostrare che essa non è più una fase residuale o di emergenza dei processi produttivi, ma come è stato evidenziato in una non lontana comunicazione della Commissione delle Comunità europee, costituisce una parte integrante della politica delle imprese europee, considerando la presenza massiccia di piccole e micro-imprese in questo settore.

Nonostante l'evidenza di un fenomeno non più marginale e la determinazione di importanti evoluzioni nell'organizzazione complessiva del sistema di offerta, il rapporto committente-terzista non riesce ad assumere una nuova veste ed assicurare a un rango degno della sua importanza, essendo ancora fondato su tradizionali modelli di « comportamento ».

In effetti, a causa della dimensione, della complessità dei flussi reali e finanziari, del legame tecnico-funzionale con il committente, le imprese terziste incontrano, di fatto, notevoli difficoltà nella gestione del rapporto con il committente, tanto da rimanere in una posizione di sostanziale dipendenza da esso. Si pensi all'annosa problematica delle condizioni (temporali e tecniche) di pagamento che non pochi problemi creano a livello finanziario; alle rigide valutazioni del subfornitore che premiano solo alcuni requisiti (come quello geografico); alle garanzie sulla fornitura ed ai rischi che egli deve assumersi, relativamente alle responsabilità per qualsiasi forma di ritardo nelle consegne o per responsabilità oggettive che teoricamente non competerebbero ad esso.

Le considerazioni svolte rendono indispensabile, quindi, una definizione dei ruoli di entrambe le controparti onde fare assumere comportamenti, per così dire, non tradizionali, ma fondati su una reale integrazione, sviluppando relazioni armoniose ed equilibrate, onde far accrescere la competitività complessiva dell'industria italiana, ed inserendo il nostro Paese in una prospettiva comunitaria, viste le dichiarazioni auspicate in tal senso.

È necessario, quindi, superare la situazione attuale in cui il problema è stato poco e male affrontato considerando che la subfornitura non è definita a livello giuridico, né il contratto ha una sua specificità normativa, essendo regolamentato secondo le disposizioni generali previste per i contratti.

Inoltre, è da evidenziare come le succitate difficoltà incontrate dal terzista in fatto di termini di consegna, di pagamento, di *standard* qualitativi costituiscano un pesante condizionamento alle sue scelte gestionali e, più in generale, un impedimento o, comunque, un ostacolo alla necessaria innovazione e crescita.

Tale situazione rende necessario un intervento legislativo che possa riaffermare una effettiva libertà di iniziativa economica e stabilire una *par condicio* in merito alla libertà contrattuale, ovvero fornire, tenendo conto delle necessità derivanti dalle diversità economico-produttive, uguali capacità di utilizzo degli strumenti operativi a disposizione di tutte le imprese e conferendo ad esse uguali opportunità di sviluppo per una crescita più equilibrata del mercato e della competitività.

La presente proposta di legge vuole essere un intervento volto a « codificare » la fattispecie in questione, cercando di delimitare i ruoli delle due controparti e « perequando » una situazione di evidente squilibrio che va in danno del più debole. Si cerca, in altri termini, di dare un contributo sulla scia di quanto evidenziato dalla Commissione delle Comunità europee per trasformare un rapporto di dipendenza in un rapporto di interdipendenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione).*

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura di beni si intende l'attività di fornitura di beni o servizi destinati ad essere utilizzati da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Per subfornitura di prodotti si intende la produzione di un semilavorato o di un componente di un bene più complesso prodotto dal committente.

3. Per subfornitura di attrezzatura si intende la produzione di un componente degli impianti produttivi del committente.

4. Per subfornitura di servizi si intende la fornitura di servizi essenziali per il funzionamento dell'impresa committente.

## ART. 2.

*(Forma del contratto).*

1. Il contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.

## ART. 3.

*(Artigianato artistico).*

1. Qualora la subfornitura riguardi prodotti di artigianato artistico per cui è opportuna una salvaguardia, sotto il profilo sia culturale sia economico, le commissioni provinciali dell'artigianato, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono definire norme per la costituzione di albi provinciali speciali per ogni settore individuato, in modo da qualificare sia il singolo operatore sia un consorzio di operatori.

2. Il riconoscimento da parte della commissione provinciale dell'artigianato ai sensi del comma 1, è attuato mediante il rilascio di un marchio di qualità che deve essere apposto sui prodotti di subfornitura e sul prodotto finito destinato al mercato.

ART. 4.

*(Limiti alla subfornitura).*

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura ai sensi dell'articolo 2, non può, a sua volta, essere affidata per l'intero in subfornitura.

ART. 5.

*(Specifiche tecniche).*

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati od altre specifiche che definiscano accuratamente il prodotto da fabbricare, da formare o da sottoporre a lavorazione, ovvero il servizio da prestare, i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, devono essere specificati:

a) le tolleranze, le dimensioni, le composizioni e i gradi di finitura richiesti;

b) le variazioni ammissibili in riferimento a dimensioni, quantità, qualità, gradazioni, proprietà ed altre caratteristiche identificative dei materiali da impiegare;

c) i metodi attraverso i quali il prodotto della subfornitura deve essere sottoposto a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite.

3. Nella fase preliminare di formazione del contratto, il committente deve garantire al subfornitore un congruo periodo di tempo affinché questi possa valutare e decidere se le specifiche fissate siano accettabili.

4. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, nel contratto di subfornitura devono essere

stabilite le procedure di verifica ed accettazione, da parte del subfornitore, delle specifiche impiegate.

5. Nel caso di fornitura dei materiali necessari alla lavorazione da parte del committente, nel contratto devono essere stabilite le procedure di verifica e controllo della idoneità, adeguatezza e qualità dei materiali stessi, nonché le procedure di accettazione da parte del subfornitore.

6. Nel contratto di subfornitura devono essere, altresì, fissate le modalità di possibili modificazioni delle specifiche e dei materiali eventualmente forniti nel corso della durata del contratto medesimo.

#### ART. 6.

*(Determinazione dei prezzi).*

1. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura deve essere determinato in modo da non ingenerare ambiguità o errori circa l'unità di misura a cui esso si riferisce.

#### ART. 7.

*(Responsabilità nei confronti del committente).*

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto e del servizio fornito, secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

2. Il subfornitore non può, altresì, essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali od attrezzi forniti dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Ogni pattuizione contraria alle disposizioni dei commi 1 e 2 è da ritenersi nulla. È nulla, altresì, la clausola che imponga al subfornitore la posizione di assicuratore o pieno garante dei beni forniti.

4. La presenza di difetti che possono rientrare nel normale rischio di fabbricazione non comporta una presunzione di colpa del subfornitore. A tale fine non può

essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provi di aver provveduto ad eseguire i controlli interni sul prodotto con misure adeguate e commisurate ai rischi di impiego.

5. Il subfornitore non è responsabile di ritardi nella fornitura qualora il ritardo nella consegna sia determinato da cause di forza maggiore. È nulla la clausola che imponga, nel caso di ritardo sui tempi di consegna pattuiti, penali oggettivamente determinate e non adeguatamente commisurate all'entità del pregiudizio probabile causato al committente.

ART. 8.

*(Marchi).*

1. È fatto obbligo di apporre, sui beni prodotti in subfornitura, appositi marchi identificativi, per qualificare un singolo produttore od un consorzio di operatori di subfornitura, in modo da rendere facilmente riconoscibile, per il consumatore finale, il produttore dei beni stessi.

ART. 9.

*(Riservato dominio).*

1. Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il subfornitore mantiene il riservato dominio sui beni forniti, in caso di mancato pagamento stabilito nel contratto da parte del committente stesso.

ART. 10.

*(Modifica e risoluzione del contratto).*

1. È nulla la clausola che riservi al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di durata indeterminata senza fornire un congruo preavviso al subfornitore.

## ART. 11.

*(Contenzioso).*

1. È istituita, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una commissione di mediazione per le controversie in materia di subfornitura, con la funzione, qualora una delle parti lo richieda, di dirigere le trattative e pervenire alla composizione del conflitto insorto.

2. La commissione di cui al comma 1 esercita, altresì, funzioni di consulenza e direzione delle trattative tra le parti, nella fase preliminare di formazione del contratto.

## ART. 12.

*(Composizione della commissione di mediazione).*

1. La commissione di cui all'articolo 11 è composta dal presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato e da due componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, uno in rappresentanza delle imprese di subfornitura, ed uno delle imprese di committenza.

2. La giunta camerale, in presenza di particolari condizioni di rilevanza socio-economica, può provvedere all'insediamento di più commissioni di mediazione.

